Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 27 settembre 2018
(OR. en)

12511/18

FIN 721
SOC 563

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Comitato del bilancio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12029/18 (COM(2018) 621 final)
Oggetto:	Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte-Centro-Lisboa articoli di abbigliamento – *Adozione*

1. Il 10 settembre 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), accompagnata dalla relativa proposta di storno di stanziamenti n. DEC 21/2018[1].

2. Scopo della proposta è mobilitare un importo di 4 655 883 EUR a titolo del FEG per soddisfare la domanda di intervento del Fondo presentata dal Portogallo in relazione ai 1 161 lavoratori collocati in esubero in due imprese operanti nella confezione di articoli di abbigliamento nelle regioni Norte, Centro e Lisboa. Gli esuberi sono dovuti al persistere di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione[2].

[1] Doc. 12030/18
[2] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

3. Nella riunione del 17 settembre, il Comitato del bilancio ha esaminato la proposta e ha potuto approvarla.

4. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare il testo della decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che figura nell'ALLEGATO.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[2], in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio[3].

---

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

3 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3) Il 24 aprile 2018 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nel settore della confezione di articoli di abbigliamento nelle regioni Norte, Centro e Lisboa, in Portogallo. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle prescrizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Portogallo ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 730 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 4 655 883 EUR in relazione alla domanda presentata dal Portogallo.

(6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 4 655 883 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a […], il [...]

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

[*] Data da inserire da parte del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.